



r_emiro.Giunta - Prot. 12/12/2022.1221382.E

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.i. una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

RE.MA.RE ODV., con sede legale nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE).

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione persegue fini solidaristici e di utilità sociale, attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e della condivisione, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività e, in particolare, dei minori affetti da malattie reumatiche e delle loro famiglie.

L'Associazione intende promuovere la cultura della solidarietà e sensibilizzare il territorio, enti pubblici e privati e la cittadinanza sulla tematica delle malattie reumatiche infantili, credendo fermamente che l'educazione e l'informazione su tali tematiche sia la strada per garantire una migliore qualità della vita delle persone che soffrono di questi disturbi.

L'Associazione opera mediante lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, finalizzate a:

- a) Organizzazione e gestione di attività ricreativa di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di:

- d) Sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche al fine di creare strutture sanitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico;
- e) Svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti del pubblico in generale e dei malati reumatici in particolare, affinché si prenda coscienza dell'importanza socio-economica delle malattie reumatiche;

- f) Sollecitare l'emanazione e la corretta attuazione di norme e provvedimenti a favore di famiglie con malati reumatici minori, in special modo in presenza di scarsa autonomia di questi ultimi a causa della malattia;
- g) Tutelare gli interessi del malato reumatico minore attraverso la diffusione dell'informazione sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto dei diritti dell'invalido reumatico;
- h) Sollecitare la collaborazione tra il medico di base e il reumatologo perché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche, con particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le figure sanitarie e non, che possano favorire la presa in carico del minore nelle varie fasi di crescita e sviluppo fisico e cognitivo;
- i) Promuovere attività tese a migliorare la qualità di vita del minore affetto da malattie reumatiche e dei loro famigliari sulla base delle esigenze, aspettative e progettualità della stessa persona, contrastando ogni forma di discriminazione, anche in ambito scolastico;
- j) Consulenza e attività di mutuo aiuto fra genitori e fra minori affetti da malattie reumatiche;
- k) Promuovere attività di formazione, accoglienza, orientamento ed istruzione per i minori con patologie reumatiche;
- l) Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore (art. 6 Codice del Terzo Settore). La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e comporta il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il rapporto associativo si scioglie per

- recesso (da comunicare in forma scritta all'Associazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile)
- decesso
- decadenza (causa mancato versamento quota associativa per un anno e trascorsi 3 mesi dal sollecito)
- esclusione (disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni).

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci, a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilità.

I soci sono obbligati:

- a) a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, astenendosi da qualsiasi comportamento in contrasto con gli scopi e le regole della stessa;
- c) a versare la quota associativa annuale.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- c) godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata, che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa la presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

I soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6– Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è convocata in sessioni Ordinaria e Straordinaria. All'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci iscritti e hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel Libro Soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio preventivo;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva la relazione annuale ed il bilancio consuntivo;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) delibera sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- h) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, in caso di ricorso da parte dell'aspirante socio non ammesso;

- 
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- k) delibera su ogni altro oggetto che il presente Statuto o la Legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati;
In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti;
- b) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante e-mail o avviso telefonico, da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo fra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio e il rendiconto;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti e indicativamente ogni 3 mesi.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, non oltre 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta, a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti la ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 –Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statuari

- erogazioni liberali degli associati e di terzi
- contributi di soggetti privati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati provenienti dalle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi)
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Copia del Bilancio Consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3 /4 (tre quarti) degli associati aventi il diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo ed obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.L.gs.117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Reggio Emilia, 03.12.2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente, Catia Fontanesi



Il Vice-Presidente, Maria Rosaria Scala



Il Segretario, Elisa Ghizzoni



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

